

Il “Decreto Aiuti” (DL n. 50/2022) ha istituito il Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Tra i destinatari dell’indennità, a carico del Fondo, rientrano i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza di cui al D.lgs. n.509/1994 e, dunque, anche gli iscritti all’Enpaf.

È stato adottato il decreto ministeriale con cui sono stati definiti criteri e modalità per la concessione dell’indennità ed è stata fissata la quota del limite di spesa da destinare agli Enti previdenziali: **95,6 milioni**. Il decreto è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il termine iniziale di presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del 26 settembre mentre il termine finale è fissato alle ore 24.00 del 30 novembre. Le domande verranno accolte secondo l’ordine cronologico e fino all’esaurimento dello stanziamento del Fondo. La domanda deve essere presentata attraverso l’area ad accesso riservato Enpaf online **esclusivamente tramite SPID**.

Per accedere all’indennità il richiedente deve avere dichiarato per il 2021 un reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro; secondo quanto previsto dal successivo decreto aiuti ter se ha dichiarato un reddito personale complessivo non superiore a 20.000 euro l’indennità aumenta a 350 euro.

Nella form della domanda l’iscritto avrà la possibilità di attivare l’opzione corrispondente al suo livello di reddito. In linea di massima il reddito da prendere a riferimento è quello inserito nel rigo RN1 colonna 1 della dichiarazione 2022 (redditi 2021).

L’indennità può essere richiesta da coloro che risultino iscritti entro il 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) e che entro tale data abbiano acquisito una delle seguenti qualifiche:

- a) Titolari di farmacia e parafarmacia (solo ditta individuale);
- b) Liberi professionisti con Partita IVA;
- c) titolari di erboristeria a quota intera;
- d) Soggetti privi di classificazione negli archivi Enpaf che versano la quota intera almeno dal 2022 (in questo caso la procedura consente all’interessato di dichiarare la qualifica e la decorrenza ed è necessario che questa sia comunque in atto almeno dal 17 maggio 2022).

La partita IVA e l’attività lavorativa devono essere avviate entro il 17 maggio 2022.

Sono esclusi:

- tutti i soggetti che versano quota ridotta o contributo di solidarietà;
- Tutti coloro che abbiano una qualifica diversa da quelle indicate sopra (quindi sono esclusi anche co.co.co., borsisti, e soci, dipendenti, disoccupati, non esercenti) titolari di erboristeria (a quota ridotta)
- I titolari di pensione.
- I pensionabili con decorrenza entro il 30 novembre che non abbiano presentato domanda di procrastino o il cui procrastino abbia termine entro la medesima data.
- Coloro che non abbiano effettuato il versamento neanche di una quota contributiva in relazione alla contribuzione degli anni dal 2020 al 2022, ad eccezione dei nuovi iscritti 2021-2022

Per i professionisti con partita IVA la data di inizio attività coincide con la data di emissione della prima fattura, mentre per i titolari di farmacia e parafarmacia (ed eventualmente per i titolari di erboristeria a quota intera) coincide con la data di inizio attività risultante dal Registro delle Imprese.

Si segnala che nel caso in cui soggetti che non appartengono ad una delle categorie di aventi diritto provino ad accedere alla domanda per l'erogazione del bonus, la procedura non si attiva e appare il messaggio:

“NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA PERCHÉ LEI NON RIENTRA TRA LE CATEGORIE DI BENEFICIARI PREVISTI DALLA NORMATIVA”

Considerato che l'accesso dovrà avvenire tramite SPID, non sarà necessario sottoscrivere il modulo da trasmettere in formato PDF e allegare il documento di identità e il codice fiscale.